LEGGE 14 ottobre 1985 n. 623 – Legge di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979.

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

(omissis)

CAPITOLO III
Macellazione degli animali

Articolo 12

Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Articolo 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

(omissis)

Articolo 17

1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:
abbattimento secondo riti religiosi;
abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;
abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.

2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.

Articolo 18

1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.
2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Articolo 19

Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.